



Classificazione Decimale Dewey

— 345.4507 (23.) DIRITTO COMMERCIALE. Italia

Thema

— Soggetto: LNCL. Diritto commerciale: mandato e agenzia

— Qualificatori: 1DST. Italia

MICAELA LOPINTO

IL CONTRATTO DI MANDATO E IL MANDATO AD ALIENARE





ISBN
979-12-218-2768-2

PRIMA EDIZIONE
ROMA 9 LUGLIO 2026

I libri buoni sono quelli che, rileggendoli,
ci fanno scoprire nuove verità.

– *Zibaldone*

INDICE

9	<i>Prefazione</i>
11	CAPITOLO I
	Il contratto di mandato
	1. Il contratto di mandato: <i>inquadramento, causa, effetti</i> , 11 – 2. Il mandato ad alienare, 46 – 3. Giurisprudenza correlata, 47.
93	CAPITOLO II
	Il mandato ed il leasing
	Il “ruolo” del contratto di mandato nel leasing, 93.
119	CAPITOLO III
	Il mandato e la prestazione isolata
	Il contratto e la prestazione isolata, 119 – Giurisprudenza correlata, 120 – Conclusioni, 141.
143	<i>Bibliografia essenziale</i>
145	<i>Appendice</i>

PREFAZIONE

Lo scopo dell'opera (che vuole essere una via di mezzo tra un compendio ed una raccolta giurisprudenziale, vista la quantità di pronunce selezionate offerte; si è proposto, in altri termini, un *genere ibrido*, una sorta di *raccolta commentata e ragionata*) consiste nella ricostruzione normativo-giuridico-dottrinale delle più significative sfaccettature offerte dal contratto di mandato.

Perché proprio questo contratto?

Perché proprio questa giurisprudenza selezionata?

Perché il contratto è un *jolly* di inestimabile valore per un civilista. È un diamante con elevato numero di carati. Uno zaffiro prezioso. Uno smeraldo splendente. È *il tutto* (perché abbraccia la disciplina generale dei contratti ed il diritto civile nel suo complesso) ed *il niente* (perché “*scompare*” nelle operazioni giuridiche, qualificandosi dietro la generale definizione di schema contrattuale funzionale a sorreggere il cd. “*rapporto gestorio*” unitamente al conferimento della procura). E proprio perché il contratto è tutto e parimenti niente che è necessario approfondire alcuni aspetti classici della civilistica italiana, senza dimenticare l'importanza degli spunti per la ricerca scientifica.

CAPITOLO I

IL CONTRATTO DI MANDATO

1. Il contratto di mandato: *inquadramento, causa, effetti*

Il contratto di mandato permea, come si è detto in premessa, tutto il diritto civile. Serve a gestire i rapporti giuridici tra le parti (anche *post* conferimento della procura). Introduce il complesso tema dei contratti di *cd. cooperazione* (ovvero di quei contratti che necessariamente richiedono la cooperazione di altri soggetti per esistere) e, soprattutto, apre le porte ad una grande quantità di collegamenti che attraversano la disciplina generale dei contratti e delle obbligazioni. Al fine di percorrere insieme il *tunnel* della conoscenza di questo schema negoziale, appare opportuno fornire delle nozioni base che consentono un veloce inquadramento (si rinvia, inoltre, a: M. Lopinto, *I contratti nel diritto civile e commerciale – I quaderni di Ascheri Academy*, Coordinatore Guido Ascheri, 10 maggio 2024).

Si esaminino, pertanto, la causa, la struttura e gli effetti, anche alla luce della dottrina minoritaria. Ebbene, si tratta di un contratto consensuale con causa normalmente onerosa, con struttura unanimemente intesa come bilaterale, con effetti tendenzialmente obbligatori che, pur tuttavia, si affiancano ad effetti reali che lo schema in determinati contesti è in grado di produrre.

È chiaro che, sotto il profilo della produzione dell'effetto reale, significativa sia l'ipotesi del mandato ad alienare un immobile, al quale si dedicherà un approfondimento mirato (si rinvia al Cap. 1, par. 2.).

Dunque, cos'è il contratto di mandato per il legislatore?

Ai sensi dell'art. 1703 c.c. il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra. Ancora, ai sensi degli artt. 1704, 1705 e 1706 c.c.

1. (Mandato con rappresentanza). Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le norme del Capo VI del titolo II di questo libro.
2. (Mandato senza rappresentanza). Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.
3. (Acquisti del mandatario). Il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede. Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d'inadempimento, si osservano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre.

Approfondiamo: cos'è il contratto di mandato per la dottrina?

Rispondo con un brano tratto da un'opera già edita:

il contratto di mandato è uno dei principali contratti tipici bilaterali rientranti nel genus dei contratti a cooperazione necessaria o di cooperazione. Pur essendo sempre stato qualificato come contratto ad effetti obbligatori [esso può produrre anche effetti reali], [...]. Infatti, l'art. 1706 c.c. chiarisce che "il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per il suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede. (Comma secondo) Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d'inadempimento, si osservano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre. Ebbene, dal combinato disposto dell'ultimo comma dell'art. 1705 c.c. e dell'art. 1706 c.c. comma secondo, si evince, da un lato, la possibilità per il mandante di sostituirsi al mandatario in ipotesi di diritti di credito derivanti dall'esecuzione del

mandato; dall'altro il diritto del mandante di vedersi ritrasferita la proprietà dei beni che il mandatario senza rappresentanza, in esecuzione del mandato, ha acquistato in nome proprio; circostanza questa che, nella classica e tormentata ipotesi del mandato ad acquistare beni immobili ha portato a considerare che l'obbligo di ritrasferimento dei beni oggetto di acquisto da parte del mandatario in nome proprio sorge in ragione della corretta esecuzione del contratto di mandato e trova titolo essenziale ed indispensabile, in un ordinamento che ammette solo spostamenti causali, in esso; pertanto, pur essendo vero che il contratto in questione rientra nel genus di quelli che si vedranno essere dei semplici contratti destinati a disciplinare i rapporti gestori tra le parti, l'inciso evidenziato ed il ricorso alla tecnica della individuazione delle cause giustificatrici "a monte" degli atti produttivi di effetti reali (tecnica con cui hanno trovato cittadinanza le prestazioni isolate).

(ex multis, M. LOPINTO, I "mille usi" del contratto di mandato, in Riv. Filodiritto, 23 novembre 2023; M. LOPINTO, I contratti nel diritto civile e commerciale – I quaderni di Ascheri Academy, Coordinatore Guido Ascheri, 10 maggio 2024.)

Rispondo, ancora, con un Maestro del diritto civile:

Mandato e procura svolgono funzioni diverse: in forza del mandato che può essere mandato espresso oppure tacito (che si desume, cioè, dal comportamento delle parti), il mandatario è obbligato a corrispondergli il compenso; in virtù della procura, il mandatario è altresì legittimato ad agire, di fronte ai terzi, in nome del mandante (art. 1704 c.c.). È però possibile che un soggetto conferisca ad un altro un mandato, e non anche una procura, secondo il modello del mandato senza rappresentanza.

(F. GALGANO, Trattato di Diritto Civile, vol. II, 3 ed., Wolters Kluwer, Cedam, pp. 499–500 e ss.)

In conclusione, occorre rispondere al seguente quesito: *il contratto di mandato ex art. 1703 c.c. è paragonabile al mandato in rem propriam ed allo star del credere o ci sono dei profili differenziali?*

Si definisce "star del credere" la possibilità di far sorgere in capo al mandatario degli obblighi ulteriori rispetto a quelli del mandante.

Quando si parla di *mandato in rem propriam* ci si riferisce alla possibilità riconosciuta al mandatario di operare anche nel proprio interesse ovvero nell'interesse di terzi e non solo nell'interesse del mandante.

Proviamo ad inquadrare ancora meglio lo schema negoziale a livello giurisprudenziale.

Si esamini l'*Ordinanza della Corte di cassazione, Civile, sez. III, n. 6270 del 2026*.

**Corte di cassazione
Terza sezione civile
ordinanza n. 6270 del 17 marzo 2026**

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13590/2022 R.G., proposto da D'A. LOGISTICA SRL, rappresentata e difesa dall'avv. L.R.

– *ricorrente* –

CONTRO

C.T.T.M. SRL, rappresentata e difesa dall'avv. B.C.

– *controricorrente* –

NONCHÉ CONTRO

U. ASSICURAZIONI SPA

– *intimata* –

per la cassazione della sentenza n. 4280/2021 della CORTE d'APPELLO di Napoli pubblicata il 18.11.2021;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 20.1.2026 dal Consigliere dott. R.S.:

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza pubblicata il 17.1.2014 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda di D'A. Logistica SRL (d'ora in avanti D'A. SRL) nei confronti di T.T. & T. SPA (poi divenuta C.T.T.M. SRL) e dichiarava improponibile la domanda proposta contro A.A. SPA

L'attrice aveva addotto che:

- il 13.12.2003 la motrice IVECO di sua proprietà, tg. CD 820 EM, si trovava nel porto di Catania, a bordo della Motonave “P.”, di proprietà della società T.T. & T.SPA – T.T.T. Lines, per essere trasportata nel porto di Napoli, allorquando a causa del forte rollio dell'imbarcazione, essendosi spezzate le rizze di aggancio della motrice, quest'ultima, dopo essere scivolata per circa venti metri verso destra, andava a collidere con il lato sinistro contro la paratia della nave, riportando notevoli danni, immediatamente denunciati al responsabile della motonave e successivamente quantificati nella misura di euro 59.871,96, comprensiva di IVA;
- la responsabilità dell'evento era da addebitare esclusivamente alla convenuta, proprietaria della motonave e custode della motrice;
- aveva costituito in mora la società armatrice mediante la richiesta di risarcimento dei danni contenuta nella raccomandata a.r. n. 12315819817-3, spedita il 16.12.2003 e recapitata il 19.12.2003;
- successivamente la società M.A.A. SPA, quale assicuratrice per l'attività di trasporto marittimo della convenuta, aveva provveduto ad aprire la pratica del sinistro recante il n. 2004/9997/23, senza mai dar corso alla corresponsione del dovuto.

D'A. SRL, pertanto, aveva chiesto la condanna in solido, o in via alternativa, delle convenute, previo accertamento della responsabilità esclusiva di T.T. & T. SPA, al risarcimento dei danni nella misura di euro 59.871,96 per la riparazione della motrice, di cui euro 37.184,89 per il suo mancato utilizzo per quattro mesi.

T.T. & T. SPA aveva eccepito la prescrizione ai sensi dell'art. 438 c. nav. e contestata nel merito la domanda nell'an e nel quantum. A.A. SPA (già M.A.A. SPA) aveva chiesto il rigetto della domanda per essere avvenuto il sinistro in occasione di un trasporto su una nave maggiore e, quindi, il danneggiato non aveva azione diretta nei suoi confronti.

Il Tribunale, espletata istruttoria orale e disposta C.T.U., rigettava la domanda nei confronti del vettore in accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione e dichiarava improponibile la domanda verso l'assicuratore.

2. La Corte d'Appello di Napoli, dinanzi alla quale si erano costituite Costantino T.T.M. SRL, quale incorporante di T.T. & T. SPA, e U.A. SPA, già A.A. SPA, con sentenza pubblicata il 18.11.2021 rigettava l'appello proposto da D'A. SRL e la onerava delle spese del grado in favore delle appellate.

La Corte d'Appello riteneva maturato il termine di prescrizione dell'art. 438 c. nav. sul rilievo dell'esistenza di unico atto interruttivo (la raccomandata di costituzione in mora spedita il 16.12.2003 e ricevuta il 19.12.2003), mentre la citazione introduttiva era stata notificata il 2.7.2004 oltre il semestre; nel respingere la prospettazione aquiliana della vicenda trattata, affermava che l'ammissibilità del concorso tra responsabilità esige che il medesimo fatto integri, oltre alla violazione del contratto, anche la lesione di diritti della persona rilevanti sul piano extracontrattuale, ed escludeva che il danno al veicolo trasportato valesse di per sé anche quale lesione idonea a giustificare la tutela aquiliana.

Ancora, quanto alla posizione dell'assicuratore, la Corte d'Appello richiamava il principio di autonomia del rapporto assicurativo rispetto a quello risarcitorio, negando l'azione diretta del danneggiato verso l'assicuratore del danneggiante e osservando che le disposizioni del codice della navigazione invocate dall'appellante non prevedono la diretta azionabilità, disciplinando profili diversi (assicurazione delle merci, rischi della navigazione, urto e colpa/dolo dell'equipaggio).

3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre D'A. SRL, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso C.T.T.M. SRL U.A. SPA è rimasta intimata. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente ha svolto un unico motivo, al cui interno sono contenuti tre submotivi.
 - 1.1. Con il primo submotivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.c., la violazione degli artt. 1703 e ss. c.c. La

ricorrente si duole del fatto che la Corte d'Appello ha considerato solo la raccomandata del 15.12.2003 (spedita il 16.12.2003 e consegnata il 19.12.2003) come idonea a interrompere la prescrizione, in quanto atto di costituzione in mora, escludendo l'efficacia interruttiva per una serie di comunicazioni, rapporti professionali e numerose comunicazioni, anche per le vie brevi, intercorse con l'assicuratore. Attività svolte successivamente e da inquadrarsi nello schema del mandato, quanto al rapporto tra l'armatore/vettore e il suo referente commerciale H. & Co. D'A. SRL sostiene che, a seguito della denuncia del sinistro, l'armatore aveva coinvolto il proprio assicuratore, che aveva aperto il sinistro, e la H. & Co. sua mandataria.

In particolare, il sopralluogo del 2.2.2004 svolto in sede di perizia estimativa del danno da parte del perito di fiducia nominato tramite H. & Co., in contraddittorio con il c.t.p. (atto-reo) V.A., la raccomandata del 5.3.2004 (ricevuta il 9.3.2004) diretta all'assicuratore e alla Unicover SPA (broker dell'armatore) di sollecito al risarcimento del danno, le ulteriori interlocuzioni (ivi incluse comunicazioni scritte e "*per le vie brevi*" con il responsabile commerciale dell'armatore per un componimento bonario), si sarebbero dovuti valutare quali atti significativi della persistente volontà di ottenere il ristoro e, quindi, idonei a interrompere la prescrizione.

Segnatamente, ai fini interruttivi della prescrizione valeva l'incontro per la stima del danno effettuato con il perito incaricato da H. & Co. quale mandataria dell'armatore, poiché espressione di una gestione dell'affare per conto della mandante all'interno della trattativa per la liquidazione del danno.

- 1.2. Con il secondo submotivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2043, 2049 c.c., 274 c. nav.

La ricorrente si duole per aver la Corte d'Appello escluso la concorrente responsabilità extracontrattuale del vettore, pacificamente ammessa dal diritto vivente quando ricorra una condotta del medesimo vettore valutabile, non come mera inadempienza

alle obbligazioni del trasporto, ma come contraria alle regole sulla responsabilità civile. Nella specie, il personale del vettore, del cui operato quest'ultimo avrebbe dovuto rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c. e dell'art. 274 c. nav., in maniera gravemente colposa aveva stivato la motrice, peraltro collocata nel garage collocato al piano più elevato della M/N, e ne aveva ommesso il rizzaggio alla paratia della motonave, *“ovvero con imperizia, imprudenza e negligenza realizzava un rizzaggio inadeguato alle caratteristiche di dimensione e peso del mezzo da assicurare alla motonave”*.

- 1.3. Con il terzo submotivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 516, 521, 517 e 524 c. nav.

La ricorrente osserva che, data la condotta gravemente colposa del personale del vettore e stante l'applicabilità delle disposizioni indicate nell'intestazione del motivo, l'assicuratore lo si sarebbe dovuto ritenere come passivamente legittimato e, quindi, per essere portatore di un interesse *“pieno e proprio a condurre le trattative”*, la prescrizione non era affatto maturata, sia a considerarla semestrale, sia a ritenerla annuale o di altra durata.

2. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. Il primo submotivo è rubricato come denunciante violazione della disciplina del contratto di mandato (articoli 1703 ss. c.c.) — ricorso, pagina 7 —, ma nel contenuto — ricorso, pagine 9 ss. — precisa il senso dell'invocazione delle norme: “ciò in relazione all'efficacia quali atti interruttivi della prescrizione da attribuire alla corrispondenza, attività, conversazione, rapporti professionali intercors[i] tra le parti”, avendo il giudice d'appello ritenuto tutti questi elementi “non idonei ad interrompere la prescrizione” (ricorso, pagina 9, riga 21). Per meglio comprendere questo submotivo, senz'altro esposto in maniera ellittica, deve essere richiamata la parte del ricorso dove è descritto lo svolgimento del processo d'appello (pagine 5 e s. del ricorso) e sono stati riassunti i quattro motivi del gravame. In particolare, quanto al primo motivo d'appello la ricorrente si era così espressa: “erroneità, carenza e contrarietà della motivazione” ove ritiene il Tribunale maturata la prescrizione del diritto al risarcimento

danni per essere decorso il termine di sei mesi ai sensi dell'articolo 438 c. nav. nel contratto di trasporto di cose, e altresì ove il Tribunale “non ritiene che le comunicazioni [...] con gli assicuratori [...] non possano avere effetto interruttivo della prescrizione”.

Il giudice d'appello, infatti, illustra (sentenza, pagine 7 e s.) che il primo motivo d'appello censura il riscontro, da parte del Tribunale, di un “unico atto interruttivo della prescrizione semestrale” ai sensi dell'articolo 438 c. nav. — cioè la raccomandata all'armatrice giunta il 19.12.2003 —, affermando che si dovevano invece ritenere atti interruttivi una pluralità di elementi (la perizia del 2.2.2004; la raccomandata del 27.2.2004, spedita il 1.3.2004, dall'assicurazione per dichiarare di aver aperto la pratica del sinistro; la raccomandata recapitata il 9 e il 10 marzo 2004 “con la quale la società danneggiata aveva reiterato la richiesta di risarcimento... indirizzandola... rispettivamente” all'assicurazione Meier e a Unicover SPA “broker dell'armatrice”), e altri contatti.

La censura qui in esame non si esprime in modo del tutto apprezzabile, ma inequivocamente si riferisce proprio al disattendimento del primo motivo d'appello, che in sentenza si rinviene nelle pagine 11-13, va allora riqualificato, perché quel che denuncia non è una questione di mandato, bensì attiene all'idoneità interruttiva della prescrizione degli elementi di cui sopra, idoneità negata dal giudice d'appello; e ciò si deve tradurre nel senso che, ritenendo il giudice d'appello maturata la prescrizione, il motivo ha lamentato per l'appunto che non siano stati reputati idonei tutti gli elementi suddetti (tra cui rileva soprattutto la raccomandata recapitata il 9 e il 10 marzo 2004), senza darne però spiegazione. La motivazione implicita — in astratto unica motivazione qui attribuibile al giudice d'appello — raggiunge in effetti la incomprensibilità, perché quanto è stato apertamente argomentato non è per nulla sufficiente per sostenere questo celato profilo.

Così corretto il primo submotivo va accolto, assorbito il resto, non senza aggiungere quanto segue.

2.1. Mette conto ricordare come, nel riferito contesto di un trasporto marittimo in ambito nazionale, assoggettato allo stretto termine semestrale della prescrizione previsto dall'art. 438 c.

nav., non può trascurarsi il rilievo attribuibile alla buona fede in capo al debitore nel rilievo dell'eccezione nella fase successiva all'esecuzione della prestazione.

Questa Suprema Corte ha già più volte avuto modo di affermare che l'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, rilevante *ex art. 2 Cost.*, applicabile sia in ambito contrattuale che extracontrattuale, il quale impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso) nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (v. Cass. 15 febbraio 2007 n. 3462, peraltro proprio in materia di trasporto marittimo; Cass. 5 marzo 2009 n. 5348; Cass. 31 maggio 2010 n. 13208).

Nell'adempimento del contratto, in particolare, il debitore è sempre e comunque tenuto, a prescindere dal tenore delle clausole contrattuali, a improntare la propria condotta al rispetto di tale obbligo. Si è al riguardo precisato che la buona fede o correttezza oggettiva costituisce:

- regola di comportamento (artt. 1337, 1358, 1375 e 1460 c.c.), quale dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost. (v. Cass. 10 novembre 2010 n. 22819; Cass. 22 gennaio 2009 n. 1618; Cass. sez. un. 25 novembre 2008 n. 28056), che trova applicazione anche a prescindere dalla sussistenza di specifici obblighi contrattuali, per cui il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso, nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui nei limiti dell'apprezzabile sacrificio, dalla violazione dei quali conseguono profili di responsabilità (v. Cass. 6 maggio 2020 n. 8494; Cass., 27 aprile 2011 n. 9404; Cass. sez. un. 25 novembre 2008 n. 28056; Cass. 24 luglio 2007 n. 16315; Cass. 13 aprile 2007 n. 8826; Cass. 15 febbraio 2007 n. 3462; Cass. 27 ottobre 2006 n. 23273; Cass., 20 febbraio 2006, n. 3651; e v. altresì Cass. 24 settembre 1999 n. 10511; Cass., 20 aprile 1994, n. 3775);